



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona

ORDINANZA n. 96 / 2016

"Approvazione del Regolamento dell'approdo di Cala Cravieu"

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Savona.

- VISTA la concessione demaniale marittima numero di repertorio 3015 del 26/05/2010 rilasciata dal Comune di Celle Ligure per la gestione dell'approdo di Cala Cravieu, a favore della società cooperativa a responsabilità limitata "Cala Cravieu", nella persona del Presidente e legale rappresentante Signor Corso Giovanni Battista;
- VISTA la convenzione di gestione fra la società cooperativa "Cala Cravieu" ed il Comune di Celle Ligure numero di repertorio 2255 del 26/05/1997;
- VISTO il regolamento interno per l'esercizio dell'approdo e dell'alaggio di Cala Cravieu società cooperativa, approvato dall'Assemblea nella seduta del 11/05/2013;
- VISTO il D.P.R. 16/12/92 n. 495 recante il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada";
- VISTO il punto 7 dell'art. 6 del D. Lgs. 30/4/92 n.285 (Nuovo Codice della strada) concernente il potere del comandante di porto Capo del Circondario Marittimo di disciplinare con ordinanza la circolazione nelle aree portuali aperte all'uso pubblico;
- RITENUTO NECESSARIO dettare le disposizioni di dettaglio, a tutela della sicurezza della navigazione, portuale e della salvaguardia della vita umana in mare, per regolamentare le attività che hanno luogo presso l'approdo di Cala Cravieu;
- VISTI gli articoli 17, 28, 30, 36, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Articolo 1 -

Con decorrenza immediata, è approvato l'allegato Regolamento dell'approdo turistico di Cala Cravieu.

Articolo 2 -

I contravventori alla presente ordinanza, qualora il fatto non costituisca reato, ovvero, diverso e/o più grave illecito amministrativo, saranno perseguiti ai sensi delle norme contenute nel Codice della navigazione e nel relativo Regolamento d'esecuzione, nel Codice della nautica da diporto e nel Codice della strada e saranno ritenuti, altresì, responsabili in via penale e/o civile di qualsiasi danno procurato a persone e/o cose derivante dal loro illecito comportamento.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata anche mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, nonché pubblicazione sul sito. www.savona.guardiacostiera.it al link "Ordinanze".

E' abrogata ogni disposizione precedente in merito, che sia in contrasto con quelle di cui al presente Regolamento.

Savona, 26/05/2015.

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Vincenzo VITALE

Pubblicato in data 26 MAG. 2016
mediante inserimento nel sito istituzionale
della Capitaneria di porto di Savona

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Savona

REGOLAMENTO DELL'APPRODO "CALA CRAVIEU"

(approvato con Ordinanza n. 96 del 26.05.16)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

L'approdo turistico di "Cala Cravieu" (d'ora in avanti "porto") in concessione demaniale marittima alla Società Cala Cravieu s.c.r.l., è situato nel Comune di Celle Ligure (SV) in località "Cravieu". Lo stesso è delimitato a ovest e a nord dalla Strada provinciale 1 Aurelia e comprende l'area di alaggio e la spiaggia attigua alla scogliera di protezione esistente, a nord-est dal molo frangiflutti, a est dalla mantellata di scogliera e protetto del muro paraonde, a sud dal parcheggio privato in concessione (compreso) e a ovest dal varco di accesso privato confinante con la Strada provinciale 1 Aurelia (planimetria del porto in allegato).

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli specchi acquee (darsena) e alle strutture compresi nei limiti di cui al comma precedente.

Art. 2 - Denominazione di banchine, pontili e scalo d'alaggio

Nel porto, come indicato alla planimetria in allegato 1, sono presenti le seguenti strutture di ormeggio:

- a) "Banchina Est", interna al molo foraneo di sopraflutto con protezione che delimita la darsena servizi;
- b) "Banchina Ovest", interna con varco privato di accesso agli uffici e all'area di alaggio e varo;
- c) "Scalo d'alaggio in corrispondenza di apposita area d'alaggio e rimessaggio;

L'imboccatura di accesso all'approdo è orientata a nord-est.

Art. 3 - Disciplina della destinazione degli ormeggi

L'assegnazione degli ormeggi ai natanti da diporto e la determinazione dei relativi criteri di assegnazione è di competenza del concessionario e nella totalità, fatti salvi quelli destinati al transito, riguarda i Soci o, in caso di loro mancato utilizzo, riguarda clienti occasionali.

La destinazione degli ormeggi per eventuali unità da pesca è demandata alla locale Autorità Marittima, in forza delle norme del Codice della Navigazione.

Il concessionario è tenuto a riservare - indicandoli adeguatamente con apposita segnaletica - idonei posti d'ormeggio destinati alle unità navali delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera e delle altre forze di polizia operanti in mare, dei Vigili del Fuoco e delle unità comunque impiegate in operazioni di ricerca, soccorso, salvataggio e antinquinamento.

Deve essere garantito un tratto di banchina di 7 metri per assicurare l'ormeggio in emergenza e la viabilità veicolare che conduce al citato posto di ormeggio. Tale banchina deve essere sempre mantenuta libera da ostacoli che impediscano o rallentino l'intervento in zona dei mezzi di soccorso. La predetta banchina viene individuata presso la testata del molo dello scalo d'alaggio, con relativi oneri di segnaletica verticale ed orizzontale a carico del concessionario.

Art. 4 - Assegnazioni e riserve ormeggi - Transito unità

Il concessionario deve assicurare la disponibilità di ormeggio per le unità da diporto in transito in numero non inferiore al 10% dei posti complessivi.

Art. 5 - Norme per la navigazione nelle acque portuali

In applicazione delle norme per prevenire gli abbordi in mare, le unità in uscita dal porto hanno diritto di precedenza rispetto a quelle in entrata e devono mantenere la dritta.

La navigazione nelle acque portuali deve avvenire con la propulsione meccanica o a remi.

Le unità da diporto aventi propulsione esclusivamente a vela, in fase di avvicinamento al porto devono navigare in modo da ridurre al minimo i bordi, navigando a remi entro le acque portuali.

In porto le unità devono mantenere una velocità di sicurezza di 3 (tre) nodi.

Art. 6 - Divieti

La zona di mare di forma circolare antistante l'imboccatura del porto, centrata sul fanale rosso di ingresso al porto, per un raggio di metri 100 (cento metri), come meglio rappresentato nella planimetria in allegato 2, è interdetta alla sosta, all'ormeggio e a ogni altra attività che direttamente o di riflesso possa interferire con il libero uso del mare, come ad esempio:

- gare sportive, con qualsiasi unità e qualunque sia la propulsione;
- esercitazioni ed allenamenti;
- immersioni e pesca subacquea;
- pesca di qualunque genere;
- sci nautico;
- paracadutismo ascensionale;
- balneazione;
- surfing, windsurfing e kite-surfing.

E' altresì vietato il transito e la sosta sulla scogliera e sul muraglione di sopraflutto.

Nelle acque portuali è vietato:

- l'ancoraggio di qualsiasi unità, fatti salvi i casi di forza maggiore e di estrema necessità;
- gettare in mare rifiuti, olio, nafta e qualsiasi altro materiale che possa causare inquinamento dell'ambiente marino;
- il lavaggio delle unità con detersivi schiumosi e comunque non biodegradabili;
- ogni altra attività/operazione che possa pregiudicare la sicurezza della navigazione, portuale e dell'ambiente marino e costiero, nonché dell'incolumità pubblica.

Nell'area portuale è, inoltre, vietato:

1. gettare, abbandonare, depositare rifiuti, di qualsiasi genere, sui pontili, sulle banchine ed in qualsiasi area del porto, in violazione del "Piano di gestione dei rifiuti", approvato con Ordinanza n. 18/2016 di questa Capitaneria di Porto;
2. creare intralcio lungo i pontili, le banchine e le aree non destinate al rimessaggio con imbarcazioni di qualsiasi tipo e/o attrezzi/merci varie;
3. l'impiego dei motori, se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni di manovra delle unità;
4. effettuare, a bordo delle unità (sia a terra che in acqua), lavori con uso fiamma senza la prescritta autorizzazione e/o nulla osta come previsto dal successivo Capo III;
5. esercitare qualsiasi attività di pesca.

Art. 7 - Obblighi del concessionario/gestore

Ferme restando le prescrizioni previste dall'atto concessorio, la Società concessionaria è tenuta a garantire:

- il servizio antincendio ed antinquinamento come definito nei successivi articoli;
- la sicurezza intrinseca dei sistemi di ormeggio realizzati dal concessionario (bitte, anelli, corpi morti e catenarie) per le imbarcazioni;
- l'adozione di tutte le misure necessarie dettate per la salvaguardia della sicurezza della navigazione all'interno degli specchi acquei portuali e dei beni demaniali rientranti nella concessione, fatti salvi gli obblighi in capo a terzi dettati da norme di legge o da obbligazioni contrattuali.
- l'esercizio dello scivolo e il servizio di alaggio/varo;
- l'illuminazione del porto;
- la piena funzionalità dei segnalamenti marittimi;
- il servizio di pronto intervento in caso di emergenza a disposizione delle autorità competenti, al fine di porre in essere le azioni descritte nel proprio "Piano delle emergenze";
- munire il personale dipendente di appositi indumenti che ne rendano agevole il riconoscimento;

La Società concessionaria deve, inoltre:

- disporre, a cura del proprietario, la rimozione e la custodia di unità e relitti in stato di abbandono, fonti di potenziale pericolo o intralcio alla sicurezza della navigazione e del porto. In caso di inadempienza dell'interessato, si potrà procedere autonomamente ad alare l'imbarcazione, con successiva azione di rivalsa nei confronti del proprietario;
- mantenere un piano aggiornato delle unità presenti in porto e di un sistema di registrazione delle presenze con la situazione degli ultimi cinque anni;
- per le unità in transito, deve essere compilata e custodita apposita scheda, contenente le generalità complete del comandante, i dati principali e le caratteristiche tecniche dell'unità, il periodo di permanenza, il porto di provenienza e di destinazione ed ogni altra informazione ritenuta utile;

- tenere armata ed equipaggiata almeno una unità a motore, riconoscibile da scritte laterali con la dicitura "Cala Cravieu" e corredata delle dotazioni di legge previste per la navigazione entro le 6 miglia, di una cassetta di pronto soccorso secondo la tabella D del decreto n.279 del 25/05/1988, di numero adeguato di cime per traino ed ormeggio, di due ancore e di quanto utile per le necessità connesse con la gestione del porto;
- monitorare i bollettini meteo e, nel caso di previsioni particolarmente avverse, di renderli noti all'utenza portuale, nonché di interdire, se necessario, le banchine interessate;
- dare notizia all'utenza portuale delle ordinanze vigenti emanate dalla Capitaneria di porto per le acque limitrofe all'approdo.

Art. 8 - Sicurezza della navigazione e portuale

A cura del relativo comandante e/o del proprietario/armatore:

- tutte le unità devono possedere i requisiti di galleggiabilità e stabilità necessari a soddisfare le condizioni di navigabilità ai fini della sicurezza della navigazione;
- le imbarcazioni attraccate ai pontili e alle banchine del porto devono essere ormeggiate secondo i principi della tecnica marinaresca, con cavi di idonea dimensione e robustezza e dotate di parabordi proporzionati nella dimensione e nel numero.

CAPO II - DELLA SICUREZZA DELLE OPERAZIONI DI ALAGGIO E VARO

Art. 9 - Alaggio e varo delle unità

La banchina di servizio scalo d'alaggio e l'area scivolo d'alaggio e rimessaggio sono destinate alle attività di alaggio, varo ed assistenza tecnica alle unità.

All'interno delle suddette aree l'accesso è limitato esclusivamente alle persone impegnate nelle descritte attività.

All'interno di tale area potranno essere effettuati piccoli lavori di manutenzione nel rispetto delle seguenti condizioni:

- è vietato l'uso di fiamme libere e le attività a rischio di incendi, in assenza di specifica autorizzazione da parte di questa Autorità Marittima;
- è vietato il lavaggio delle carene;

Per le operazioni di alaggio e varo delle unità, devono essere esclusivamente utilizzati, sotto la responsabilità dei soggetti che esercitano attività professionali - purché regolarmente autorizzati dal punto di vista demaniale marittimo - i mezzi di sollevamento ivi presenti.

L'utilizzazione di mezzi differenti, ovvero appartenenti al proprietario dell'unità da alare, potrà avvenire previo favorevole assenso scritto del concessionario.

Le operazioni di alaggio e varo con l'ausilio di mezzi di sollevamento devono essere eseguite senza soluzione di continuità, senza persone a bordo, nel rispetto delle previsioni di legge in materia di sicurezza.

Le unità potranno occupare la zona o banchina di alaggio/varo solo quando il mezzo di sollevamento è pronto all'esecuzione delle operazioni.

Una volta terminate le operazioni, coloro che utilizzano lo scalo devono celermente allontanare gli eventuali veicoli ed attrezzature utilizzate per le operazioni, avendo cura di:

- trasferire l'eventuale unità alata esclusivamente con carrelli o invasi gommate e con veicoli idonei al loro rimorchio;
- non creare intralcio alla viabilità portuale;
- adottare tutte le precauzioni possibili per evitare situazioni pericolo;
- raggiungere celermente, con l'unità varata, l'ormeggio assegnato ovvero allontanarsi dal porto.

In caso di allerta meteo che preveda mare agitato, tale da rendere possibile il superamento della diga di sopraflutto, la società concessionaria è autorizzata ad occupare, per il solo tempo relativo all'emergenza, qualunque area libera del piazzale, ovvero l'intera corsia della carreggiata, provvedendo a transennarne i limiti e a posizionare idonea segnaletica, dandone immediata comunicazione alla locale Autorità Marittima.

CAPO III - DEI LAVORI CON USO DI FIAMMA

Art. 10 - Campo di applicazione

I lavori con uso di fiamma (miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica, saldatura elettrica e di fonti termiche) a bordo delle unità in porto, fatto salvo il rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 e del Decreto Legislativo 27.07.1999, n. 272 sono regolati dal presente Capo.

Art. 11 - Tipologia e modalità di effettuazione dei lavori con uso di fiamma

In porto è consentita l'esecuzione dei seguenti lavori:

- 1) lavori con impiego di fonti termiche interessanti le sovrastrutture di coperta, da intendersi come quelli riferiti a guardacorpi, scalette per l'accesso ai ponti, salpancore, strutture di supporto delle luci, passacavi, ecc.
- 2) lavori con impiego di fonti termiche interessanti le strutture interne di locali abitabili e nei quali non siano presenti sostanze potenzialmente pericolose

I lavori non devono interessare le parti di queste strutture in contatto con locali o spazi che possono presentare rischi di incendio o esplosione per la presenza di materiali di coibentazione o altre sostanza combustibili (residui oleosi, stracci, parete in legno, ecc.) o infiammabili (vernici, ecc.).

Tali lavori dovranno:

- 1) essere effettuati in ore diurne;
- 2) non inficiare la sicurezza dell'unità;
- 3) non comportare pericolo per persone e/o cose;
- 4) non comportare l'immobilizzazione dell'unità;
- 5) essere eseguiti in aree sgombre da materiali infiammabili o combustibili (residui oleosi, cascami, materie grasse, solventi, pitture, prodotti petroliferi, ecc.), di qualsiasi natura e/o loro contenitori;

In caso di lavori con uso di fiamma (miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica, saldatura elettrica e di fonti termiche) deve essere presentata dagli interessati formale domanda in bollo, corredata dal certificato di non pericolosità firmato dal consulente chimico di porto, a questa Autorità marittima, ai fini del rilascio del nulla-osta all'uso della fiamma, ai sensi dell' Art.46 del Decreto Legislativo 27.07.1999, n. 272.

Per qualsiasi tipo di lavoro che preveda l'utilizzo di fonti termiche, l'utente è tenuto ad informare, per iscritto, la segreteria dell'approdo che valuterà la compatibilità di tali operazioni con le altre già programmate.

CAPO IV - DELLE NORME ANTINCENDIO

Art. 12 - Norme generali di prevenzione incendi

Sui pontili, sulle banchine e nelle immediate vicinanze è vietato lasciare incustodite sostanze o merci facilmente infiammabili.

E' vietata la sosta e la fermata di qualsiasi tipo di autoveicolo, il deposito di merci o qualsiasi altro intralcio al rapido impiego delle prese idriche della rete antincendio del porto.

E' vietata qualsiasi forma di rifornimento e/o di travaso, anche parziale.

La Società concessionaria ha l'obbligo di mantenere in efficienza i sistemi antincendio del porto secondo quanto previsto dalle norme in vigore, e la relativa segnaletica sia orizzontale che verticale.

Nel caso si avverta un incendio o un principio di incendio, il personale dipendente dalla Società concessionaria è tenuto ad informare immediatamente le Autorità competenti e attivare le procedure previste dal proprio "Piano delle emergenze", di cui copia deve essere disponibile presso la segreteria della Cala.

Art. 13 - Misure antincendio

Fermo restando le disposizioni antincendio previste dalle pianificazioni vigenti, il proprietario/armatore/conducente di unità ormeggiata in porto deve:

- 1) mantenere i mezzi/dotazioni antincendio in buono stato di conservazione ed efficienza, curandone la manutenzione a scadenza;
- 2) evitare di lasciare incustodita l'unità quando gli impianti o le batterie di bordo sono alimentate dall'impianto di energia elettrica di terra;

- 3) verificare la corretta chiusura di tutti i rubinetti dei combustibili (benzina, gasolio, g.p.l., ecc.), controllare che non vi siano fiamme libere o fornelli a gas accesi e lasciati incustoditi o altro possibile innesco di incendio a bordo;
- 4) provvedere prioritariamente e rapidamente, in caso d'incendio, a mettere in sicurezza gli eventuali occupanti dell'imbarcazione ed allertare immediatamente i Vigili del Fuoco, la Direzione del porto e l'Autorità Marittima, per l'adozione di misure/interventi tesi a fronteggiare l'emergenza, azionando gli estintori presenti a bordo e/o in porto, attuando tutte le ulteriori misure ritenute necessarie, in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso.

CAPO V – DELLE NORME IN MATERIA DI RIFIUTI E ANTINQUINAMENTO

Art. 14 - Disposizioni in materia di rifiuti

Le disposizioni in materia di gestione dei rifiuti sono dettate dal "Piano di gestione dei rifiuti", approvato con l'Ordinanza n. 187/2016 del 4.02.2016 emanata dalla Capitaneria di Porto di Savona

CAPO VI – DISPOSIZIONI ACCESSO IN PORTO E VIABILITA'

Art. 15 - Accesso in porto

La viabilità aperta al pubblico uso, sebbene limitato a soci, ospiti e fornitori, è evidenziata in colore giallo nello stralcio di planimetria in allegato tre. In tali aree si applica il codice della strada.

Al fine di evitare l'accesso incontrollato di veicoli nel parcheggio privato, garantendo la funzionalità, la sicurezza e l'incolumità delle persone e l'ordinato e sicuro svolgimento delle attività portuali, la Società concessionaria ha installato un impianto mobile nel varco di accesso garantendo sempre:

- a) il libero accesso pedonale;
- b) il libero accesso dei veicoli di soggetti aventi posti barca a vario titolo;
- c) il libero accesso ai mezzi destinati ad operazione di carico/scarico

I veicoli devono sostare esclusivamente sulle aree predisposte (stalli).

Sono permanentemente vietate la sosta e la fermata lungo la strada di accesso al porto, le banchine e i pontili.

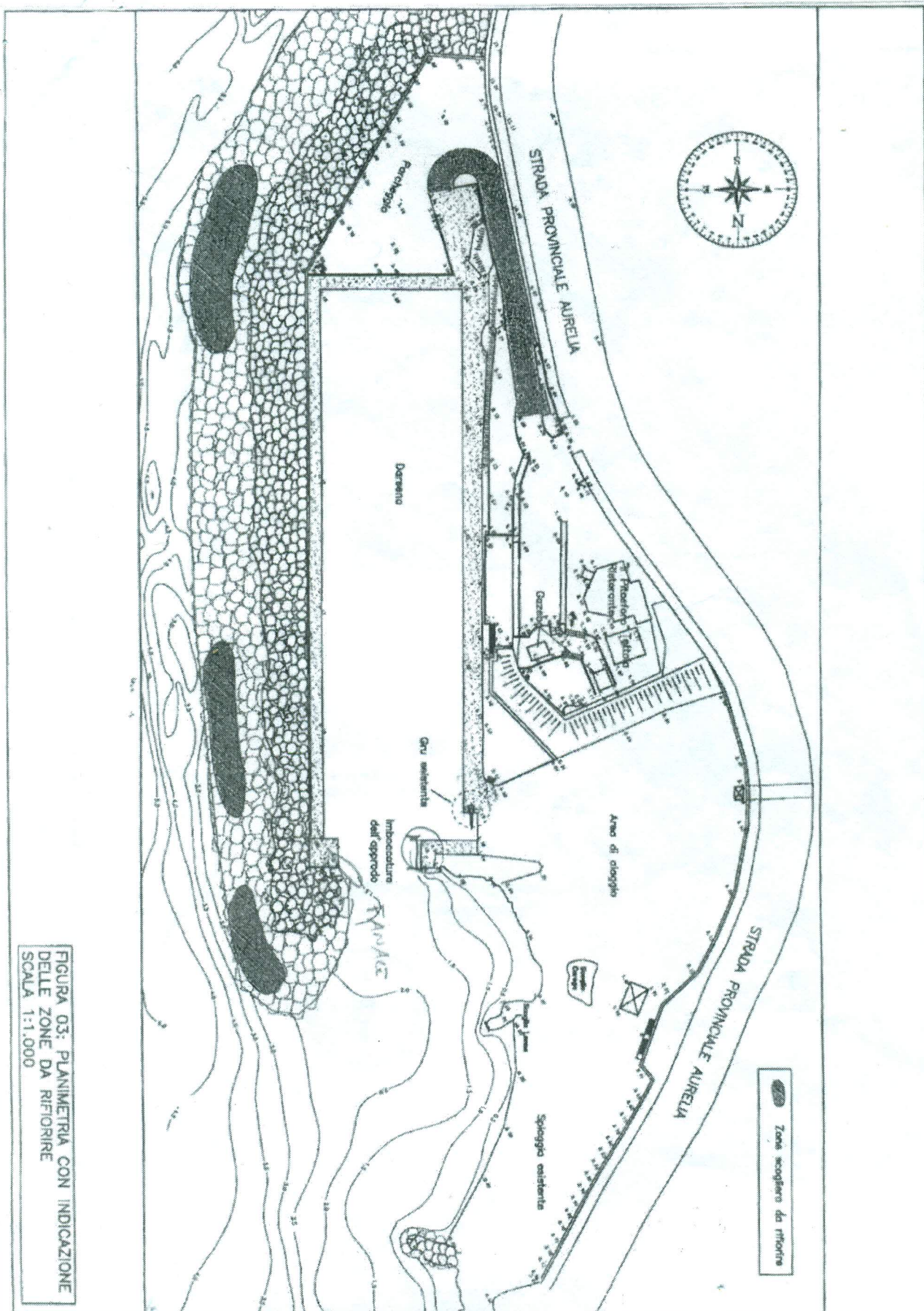
Possono accedere in porto senza autorizzazione specifica il personale appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto, alle Forze di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco, nell'espletamento delle funzioni istituzionali, nonché le autoambulanze ed in genere tutti i mezzi ed il personale chiamati per i servizi di emergenza e soccorso. Il concessionario dovrà consentire l'immediato accesso all'approdo per i mezzi di cui sopra.

In tutta l'area portuale il limite massimo di velocità è di 10 Km/h. (passo d'uomo)

Art. 16 - Segnaletica

E' fatto obbligo alla Società concessionaria di collocare in porto idonea segnaletica, in conformità al presente Regolamento ed ai sensi del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada.

E' fatto altresì obbligo alla Società concessionaria di collocare e mantenere, parallelamente al ciglio delle banchine adiacenti la viabilità portuale, un sistema fisico di protezione per contrastare la caduta accidentale di veicoli negli specchi acquei, nonché di mantenere idonea segnaletica verticale di pericolo caduta in acqua, ai sensi dell'Art. 97 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 "Segnale di sbocco su molo".



PLANIMETRIA ALLEGATO 2

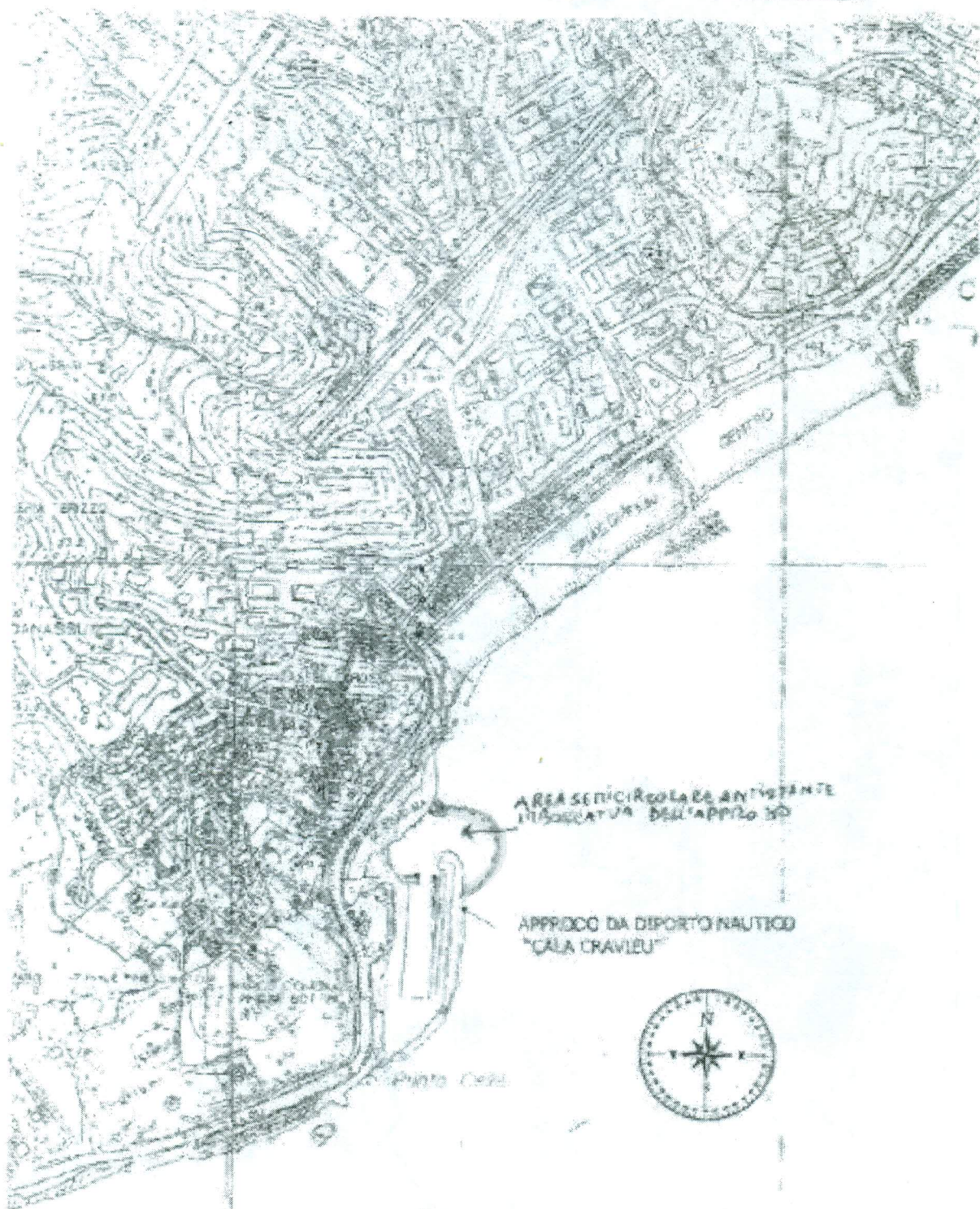


FIGURA 02: COGNOGRAFIA GENERALE -
STRALCIO C.T.R.
SCALA 1:5.000

Allegato 3

